



FEDERAZIONE ITALIANA AMATORI SPORT PER TUTTI APS-ETS
Iscritta nel Registro Unico del Terzo Settore numero di Repertorio 114834
Strada Lunetta n. 5-7-9 - 46100 – Mantova - Tel e Fax 0376.374390
mail segreteria@fiaspitalia.it - PEC – segreteriafiasp@legalmail.it
sito www.fiaspitalia.it

Codice Fiscale 04415400151
Partita IVA IT00694230202

Membro della Federazione Internazionale Sport Popolari IVV
Membro della Federazione Internazionale degli Sport per Tutti (TAFISA) – IVV

REGOLAMENTO APPLICATIVO AMMINISTRATIVO

- Corrette diciture intestazione Registro Unico del Terzo Settore a gennaio 2024
- ultimo aggiornamento approvato dalla Assemblea Federale in data 15 maggio 2004

FIASP APS ETS – Strada Lunetta n.5/7/9 – 46100 Mantova
Tel./Fax: 0376.374390 – Email: segreteria@fiaspitalia.it

Sommario

ARTICOLO 1- CONTRIBUTI.....	3
ARTICOLO 2 - QUOTE E SPETTANZE ANNUALI	3
ARTICOLO 3 - FONDO DI SOLIDARIETA'	4
ARTICOLO 4 - RIMBORSI	4
ARTICOLO 5 - ENTRATE COMMERCIALI	5
ARTICOLO 6 – TASSA PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI E RICORSI	5
ARTICOLO 7 - SANZIONI PECUNIARIE APPLICATE DAGLI ORGANI PERIFERICI.....	5
ARTICOLO 8 - DISPOSIZIONE COMUNE	5

ARTICOLO 1- CONTRIBUTI

1.1 I contributi annuali di affiliazione devono essere versati alla Tesoreria Nazionale entro il trentuno dicembre (31) dell'anno in corso.

ARTICOLO 2 - QUOTE E SPETTANZE ANNUALI

2.1 Le quote e le spettanze attinenti alle entrate amministrative della Federazione saranno stabilite dal Consiglio Federale entro il trenta (30) giugno di ogni anno l'anno successivo.

Le quote sono:

- a) versamenti per l'affiliazione di Gruppi e/o Associazioni;
- b) versamenti per l'affiliazione di Soci ordinari;
- c) tassa di ricorso agli Organi giurisdizionali;
- d) costo dei materiali federali;
- e) costo delle pubblicazioni ufficiali.

2.2 Le spettanze per gli Organi periferici sono:

- a) versamenti per l'affiliazione di Gruppi/ e/o Associazioni;
- b) versamenti per l'affiliazione di Soci ordinari;
- c) cessione di materiali federali;
- d) cessione di gadget o similari di proprietà della Federazione;
- e) inserzioni per le pubblicazioni ufficiali;
- f) risorse messe a disposizione dalla Federazione.

ARTICOLO 3 - FONDO DI SOLIDARIETA'

3.1 Il Consiglio Federale fissa annualmente:

- a) l'ammontare del fondo di solidarietà;
- b) l'ammontare del singolo intervento a favore dei Soci che abbiano subito infortuni lievi. (previa presentazione della documentazione di chiusura dell'infortunio e delle relative spese sostenute);
- c) l'ammontare dell'intervento per i non Soci.

ARTICOLO 4 - RIMBORSI

4.1 I rimborsi spese autorizzati per un incarico istituzionale saranno riconosciuti facendo riferimento alla normativa vigente. Tale rimborso sarà inoltre riconosciuto per lo svolgimento di incarichi particolari assegnati da parte degli Organi Centrali o Periferici.

4.2 Non saranno riconosciuti per trasferte a titolo personale se non autorizzati dagli Organi competenti.

4.3 Le richieste di rimborsi delle spese sostenute dagli aventi diritto dovranno essere inoltrate e liquidate trimestralmente.

4.4 I rimborsi previsti sono i seguenti:

- a) il costo del carburante secondo il regolamento;
- b) il biglietto autostradale;
- c) il biglietto ferroviario in seconda classe;
- d) il biglietto aereo;

- e) il vitto e l'alloggio;
- f) le spese postali e di cancelleria.

ARTICOLO 5 - ENTRATE COMMERCIALI

5.1 Tutte le entrate commerciali (sponsorizzazioni, prestazioni pubblicitarie, ecc..) dovranno essere contabilizzate in sezionale separato e seguire le disposizioni in essere, **gli enti non commerciali.**

ARTICOLO 6 – TASSA PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI E RICORSI

6.1 I ricorsi da parte dei Soci e dei Comitati provinciali agli Organi centrali dovranno essere accompagnati dalla tassa, stabilita dal Consiglio federale, da versare presso la Tesoreria Nazionale.

6.2 Qualunque decisione assunta dagli Organi competenti non comporterà la restituzione della somma versata.

ARTICOLO 7 - SANZIONI PECUNIARIE APPLICATE DAGLI ORGANI PERIFERICI

7.1 Le sanzioni economiche applicabili agli Organizzatori da parte dei Comitati Territoriali (Art 28. 1 dello Statuto), facenti seguito a precedenti richiami scritti, devono essere proporzionati al danno d'immagine arrecato alla Federazione.

ARTICOLO 8 - DISPOSIZIONE COMUNE

8.1 Il nuovo regolamento applicativo amministrativo entrerà in vigore trenta (30) giorni dopo la pubblicazione sugli organi ufficiali della Federazione.